

03/04/2020

■ AFFARI GENERALI

Bonus Asilo nido 2020 e cumulabilità con il bonus baby sitting ex DL Cura Italia

L'Inps fornisce delucidazioni relative all'erogazione del beneficio da parte dell'Inps anche per le mensilità interessate dalla sospensione dei servizi educativi per l'infanzia a causa dell'emergenza da COVID-19 e sulla cumulabilità con il bonus baby-sitting ex artt. 23 e 25 del Cura Italia

Con messaggio 1447/2020 dello scorso 1° aprile, l'Inps affronta la questione relativa alla possibilità di erogare il bonus asilo nido, ai sensi dell'art. 3 del DPCM 17 febbraio 2017, durante il periodo di sospensione dei servizi educativi disposto dall'art.1 del DPCM 4 marzo 2020, anche eventualmente in cumulo con il nuovo bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting di cui agli artt. 23 e 25 del decreto-legge 18/2020 (Cura Italia), ottenibile in alternativa alla fruizione del congedo parentale c.d. COVID-19.

L'erogazione del bonus asilo nido, precisa l'Inps, avviene in base all'effettivo sostenimento della spesa da parte del genitore richiedente, tenuto a presentare i documenti giustificativi della spesa, quali le fatture emesse dall'asilo, le ricevute di pagamento ecc., entro il 1° aprile dell'anno successivo.

L'istituto ricorda inoltre che è possibile effettuare la variazione dei mesi originariamente richiesti in domanda utilizzando l'apposita funzionalità, disponibile nell'ambito del servizio online dell'applicativo del bonus asilo nido, seguendo il percorso "variazioni domanda/invia richiesta" > "motivo richiesta variazione" > "sostituzione mensilità richieste

Ne deriva che, nei casi di contributo per la frequenza dell'asilo nido, si ritiene non sussista alcuna incompatibilità con la concessione del bonus per l'acquisto dei servizi di baby-sitting, introdotto dal Governo per fronteggiare l'attuale situazione imprevista e assolutamente emergenziale, fornendo alle famiglie il sostegno necessario all'accudimento dei minori nel nucleo familiare. Questo perché il bonus baby-sitting, erogato mediante Libretto Famiglia di cui all'art. 54-bis del decreto-legge 50/2017, è destinato a remunerare il soggetto prestatore di lavoro occasionale che svolge assistenza e sorveglianza del minore nel periodo di sospensione dei servizi educativi.

Resta fermo, pertanto, il diritto a percepire il rimborso per il pagamento della retta dell'asilo per le mensilità riferite al periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia, sulla base della documentazione attestante l'effettivo sostenimento della spesa.